



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Corso di Diritto della Navigazione

Argomenti :

- Autonomia, specialità, unitarietà del diritto della navigazione
- Fonti. Leggi statali e regionali; Regolamenti, norme corporative, usi. L'analogia prioritaria. Il ruolo del diritto generale. Il ruolo del diritto uniforme e del diritto europeo

Prof. ssa Elisabetta Rosafio
egrosafio@unite.it

Diritto della navigazione

Navigazione per acqua
Marittima e interna

Navigazione per aria

① Il codice della navigazione è frutto della considerazione unitaria del fenomeno della navigazione marittima e interna nonché aerea (r.d. 30 marzo 1942 n. 327). È coevo del codice civile (r.d. 16 marzo 1942, n. 262).

In passato il codice di commercio del 1882 dedicava un libro *al commercio marittimo e della navigazione*; nel codice per la marina mercantile del 1877, vi erano anche norme applicabili alla navigazione interna.

② Il Codice della navigazione è frutto della costruzione teorica della “Scuola napoletana” di Antonio Scialoja (*Sistema del diritto della navigazione* del 1933)

③ Supera ostacoli frapposti dai cultori del diritto marittimo (c.d. “Scuola genovese”) e di quelli del diritto aeronautico (come diritto autonomo)

④ *Unicum* nel panorama legislativo mondiale. Gli altri Paesi europei non hanno un codice unitario.

Diritto della navigazione

Art. 1 - Fonti del diritto della navigazione

«In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, [le norme corporative] e gli usi ad essa relativi.

Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile».

Diritto della navigazione

**Diritto
Speciale**

**Diritto
autonomo**

Diritto unitario

Quale è il punto di equilibrio tra i caratteri sopra indicati?
La dottrina è divisa



Diritto della **NAVIGAZIONE**

Aspetti privatistici:
es. i contratti

Aspetti pubblicistici:
es. i porti, che sono
beni del demanio




LA NUOVA FRONTIERA : IL DIRITTO DEI TRASPORTI

Quali sono i rapporti tra le disposizioni relative al trasporto per acqua e per aria rispetto al trasporto come previsto dal codice civile (v. art. 1680 c.c.)?

Il trasporto può essere considerato in chiave unitaria?

SI/
NO



Quesiti avanzati da Gustavo Romanelli nella Prolusione al corso tenuto nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna

(Diritto aereo, diritto della navigazione e diritto dei trasporti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, 1331)




Fonti del Diritto della Navigazione
individuare per materia sulla base
dell'art. 1 c. nav



N.B.

La gerarchia delle fonti è desunta dall'art. 1 disp. prel. cod. civ., il quale recita che sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) norme corporative, *abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369*; 4) gli usi.

Fonti di
Diritto interno



COMPETENZE LEGISLATIVE STATALI E REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTI

Sulla base del comma 1 dell'art. 1 cod. nav.,

le leggi speciali relative al diritto della navigazione oltre al codice della navigazione quali sono?

Nel settore della navigazione e dei trasporti rilevano competenze normative non soltanto statali, ma anche delle Regioni (vedi slide successiva)

Il testo originale della Carta costituzionale del 1948, all'art. 117, attribuiva alle Regioni competenze normative in materia di trasporti e navigazione piuttosto circoscritte :

tramvie e linee
automobilistiche
d'interesse regionale,
turismo, pesca nella
acque interne

navigazione e porti
lacuali

ART. 117 nella formulazione originaria

Art. 117

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».



Riforma del titolo V della Carta
costituzionale, operato dalla l.
cost. 21 ottobre 2001, n. 3,

Modifica il quadro previgente in modo
sostanziale

L'importanza di leggere l'art. 117 cost.



Art. 117, I comma, cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.



Art. 117, Il comma, cost.

Lo Stato ha legislazione **esclusiva** nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;**
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) **ordine pubblico e sicurezza**, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;**
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

Art. 117, III e IV comma, cost.

- ▶ Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato

- ▶ **Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.**

Riforma del titolo V della Carta
costituzionale, operata dalla l. cost. 21
ottobre 2001, n. 3: in breve

Le materie non ricomprese
fra quelle dichiarate di
competenza esclusiva dello
Stato dal comma 2 e di
competenza concorrente fra
Stato e Regioni, di cui al
comma 3

Ai sensi dell'Art. 117

rientrano comunque
nella sfera di
competenza regionale, ai
sensi del comma 4.

Peraltro

- la potestà
regolamentare spetta
allo Stato soltanto nelle
materie di legislazione
esclusiva *



Regolamenti in materia di navigazione

Fonti secondarie subordinate gerarchicamente alle leggi in materia di navigazione

Potere normativo attribuito dalla legge alla pubblica amministrazione (art. 17 l. 23 agosto 1988 n. 400)

«... possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge ...»

Regolamenti in materia di navigazione

emanati

Dal governo

con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato

Dai ministri se espressamente autorizzati dalla legge e nelle sole materie di competenza,

(con decreti ministeriali e interministeriali: art. 17, comma 3, legge n. 400/1988)

Dalle Regioni e da enti pubblici, territoriali (per es. Comuni, Province) e non territoriali (per es. Ente nazionale per l'aviazione civile, autorità portuali) nei limiti delle rispettive competenze

da autorità ad essi subordinate (es. il comandante di porto)

con ordinanze

**Nella sezione della piattaforma
corrispondente alla lezione di oggi troverai
un esempio di ordinanza del comandante
del porto**

[https://www.guardiacostiera.gov.it/orton
a/Documents/ORDINANZA%2017_2019
%20Sicurezza%20Ormeggi%20MM_PP.p
df](https://www.guardiacostiera.gov.it/orton
a/Documents/ORDINANZA%2017_2019
%20Sicurezza%20Ormeggi%20MM_PP.p
df)

Usi

fonte non scritta

Comportamento costante (*diuturnitas*), posto in essere con la convinzione che sia doveroso (*opinio iuris ac necessitatis*)

Secondo tesi diffusa, art. 1 cod. nav. implicherebbe deroga ad art. 8 preleggi

Art. 8 Usi

«Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati»

Conseguentemente gli usi avrebbero efficacia, indipendentemente da qualsiasi richiamo nelle materie non regolate in modo espresso da leggi o da regolamenti (*uso praeter legem*)

Diversamente gli usi devo essere **richiamati** da leggi o regolamenti (*usi secundum legem*)

acquistano la medesima posizione gerarchica della fonte che li richiama

Richiamati frequentemente dal codice della navigazione

con un semplice rinvio (per es. art. 410 «*Trasporto del bagaglio non registrato* - Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso...» ma anche 445, 452, 453).

Subordinatamente a norme collettive (per es. art. 341 «*Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine* - Se il porto di ultima destinazione è fuori della Repubblica e la nave deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto della Repubblica, l'arruolato è tenuto a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in mancanza dagli usi, Fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento» ma anche 342, 351, 372, 375, 907, 909, 910, 913, 919, 933);

Subordinatamente al contratto (per es. art. 384 «*Noleggio* - Il noleggio è il contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi» ma anche 390, 433, 448, 456)

Subordinatamente al contratto e al regolamento (per es. art. 442 «*Consegna e riconsegna delle merci* - In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.» ma anche 444, 446, 449)

Usi richiamati

In alcuni casi prevalgono su disposizioni
del codice della navigazione

Dispositive
(per es. art. 390 «*Pagamento del nolo a tempo* - Il nolo a tempo,
in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili
anticipate»)

imperative
(art. 468 «*Norme applicabili* - Ai contratti di utilizzazione delle navi addette
alla navigazione interna si applicano Le norme di questo titolo, in quanto gli
usi speciali non dispongano diversamente»)

Il ruolo delle Camere di Commercio

Le Camere di Commercio provvedono all'accertamento degli usi e delle consuetudini connesse alle attività economiche e commerciali nel territorio provinciale, nonché alla loro raccolta e revisione ogni cinque anni. La Giunta della Camera di Commercio provvede all'approvazione definitiva degli stessi.

L'Ente nel predisporre la nuova revisione degli usi di sua competenza provvede ad assorbire fenomeni nuovi, prassi contrattuali e comportamenti non agevolmente inseribili negli schemi normativi offerti dalla legislazione. Le raccolte degli usi che hanno recepito queste istanze, hanno permesso di preparare il terreno agli interventi normativi contribuendo direttamente al disegno della nuova disciplina codicistica, come per esempio per quanto riguarda la cessione dei crediti d'impresa (factoring) regolati con norme specifiche solo con la Legge 21.2.91 n. 52.

Questa attribuzione, in merito alla quale le Camere di Commercio hanno già una consolidata esperienza, rientra nell'ambito della "Regolazione del mercato" e si ricollega alle stesse finalità di accertamento delle regole di equità contrattuale che oggi si intendono perseguire attraverso la repressione di clausole a danno delle parti contrattualmente più deboli e non giustificate dall'equilibrio degli interessi regolati dal mercato. Fonte: Sito Camera di Commercio Chieti Pescara

In mancanza di disposizioni espresse del diritto della navigazione, deve farsi ricorso all'analogia del diritto speciale

L'analogia consente di reperire la norma applicabile ad un caso concreto non direttamente regolato facendo ricorso all'applicazione di una norma che regola una fattispecie simile la cui *ratio* sia comprensiva anche del caso non regolato

L'analogia delle norme del diritto della navigazione è detta

Analogia prioritaria

il ricorso ad essa ha la **precedenza** nei riguardi dell'applicazione diretta del diritto comune in considerazione del fatto che la norma ottenuta col procedimento analogico è una norma di diritto **speciale**, che deve prevalere quindi su quelle di diritto comune